

	<b>N° di Repertorio</b>	
	<b>N° di Raccolta</b>	
	<b>Contratto di appalto per l'affidamento dell'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze universitarie dell'Azienda DSU Toscana</b>	
	<b>CIG: 8483566C1F</b>	
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ____ ( ) nel mese di Ottobre,	
	presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019, esecutivo ai sensi di legge;	
	<b>SONO COMPARSI</b>	
	- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli nato a _____ il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per materia, nominato con Provvedimento n. 120/2020, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4 marzo 2019;	
	<b>E</b>	
		1

- La Società SQ Italia srl (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Firenze, via Pratese n. 44 - Codice Fiscale/ P. I.V.A. n. 06487630482, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. Giovanni Landini, nato a il 22/07/1966 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Amministratore con poteri di firma disgiunta, autorizzato a rappresentare legalmente lo stesso, come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 562 del 4/11/2020, è stata avviata, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dell’installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze universitarie dell’Azienda DSU Toscana, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato D.Lgs. (criterio dell’offerta al minor prezzo);

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara, Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione n. 297 del 25/05/2021 è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara;

- che con Determinazione n. 502 del 7/09/2021 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i Verbali delle operazioni di gara redatti il

26/01/2021, n. repertorio 579, n. raccolta 1157, il 7/05/2021, n. repertorio 580, n. raccolta 1558, il 20/05/2021, n. repertorio 597, n. raccolta 1590 e il 15/06/2021, n. repertorio 624, n. raccolta 1665, e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Rup la procedura di cui trattasi;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Appaltatore, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. 32734 del 21/10/2020;

- che in data 1/10/2021 la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia ha rilasciato con nota n. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0151868\_20211001 informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 relativa all'Operatore economico e che è pertanto possibile procedere alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva in relazione al completamento delle verifiche ai fini del rilascio della certificazione definitiva da parte di BDNA che dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni

dalla data della richiesta;

- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per l'Appaltatore sopradetto;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 e dell'art. 76, comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogitto.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 (Oggetto)**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società SQ Italia srl che nella persona del Sig. Giovanni Landini accetta e si obbliga a realizzare l'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze universitarie dell'Azienda DSU Toscana.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";

- nell'offerta economica presentata dall'Operatore economico che, ancorchè non allegata, si considera parte integrante sostanziale del presente contratto.

L'affidamento del servizio viene disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020, sotto condizione risolutiva in relazione al completamento delle verifiche ai fini del rilascio della certificazione definitiva da parte di BDNA che dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'informazione liberatoria provvisoria di cui alla nota n. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0151868\_20211001.

### **Art. 2 (Durata del Contratto)**

Il contratto ha durata massima di mesi 48 (quarantotto) che decorrono dal 25/10/2021, fermo restando quanto previsto all'articolo che segue.

### **Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)**

Il corrispettivo contrattuale massimo relativo all'acquisto dei gettoni da fornire agli studenti aventi diritto al servizio gratuito di lavaggio e asciugatura mediante l'utilizzo delle macchine concesse in comodato gratuito, è stimato in complessivi Euro 193.208,40 (euro centonovantatremiladuecentotto/40) oltre IVA nei termini di legge, con costo singolo del gettone pari a Euro 0,21 (euro zero virgola ventuno). L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato in quanto corrisponderà all'Appaltatore l'importo relativo agli effettivi gettoni utilizzati. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza

contrattuale di cui all'articolo 2, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunerando tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto

#### **Art. 4 (Modifica di contratto)**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

#### **Art. 5 (Gestione digitale del contratto)**

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: *dsutoscana@postacert.toscana.it* e quella dell'Operatore Economico: *sqitalia@legalmail.it*. La modalità di comunicazione sopra

indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)**

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza bimestrale, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, 36 Firenze, L'Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice Univoco Ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_FI
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice Univoco Ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice Univoco Ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_SI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG assegnato alla commessa n. 8483566C1F.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza

contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di



ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Giovanni Landini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questa/onon si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente Codice Identificativo Gara CIG n. 8483566C1F. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

**Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)**

Il Dott. Giuseppe Cioffi, dipendente dell'Azienda è nominato Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)**

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

**Art. 10 (Cessione del credito)**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L.21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 8483566C1F. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

**Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)**

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

**Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici)**

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale [www.dsu.toscana](http://www.dsu.toscana), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena

conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

### **Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)**

Nel caso in cui si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d'arte l'Azienda procederà all'applicazione delle penali secondo quanto stabilito all'art.9 del CSA.

Prima di applicare la penale, l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali,

da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio

l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei

casi in cui l'Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente

rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione invita il

contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il

contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale

risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- per impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;

- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;

- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;

- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;

- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla

L.136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

#### **Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 183526752 del 16/09/2021, con la quale la UnipolSai Assicurazioni SpA si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 46.370,00 (euro quarantaseimilatrecentosettanta/00).

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs.



50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 1/39196/61/171110882/1 del 26/10/2020 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni SpA e conservata agli atti dell'Ufficio.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

#### **Art. 15 (Revisione prezzi)**

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 16 (Recesso)**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.

1671 del Codice Civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Azienda recede altresì dal contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 qualora dalla certificazione definitiva di cui all'art. 87 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. emessa dalla BDNA emerga la sussistenza in capo all'affidatario di cause interdittive ai sensi del medesimo D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., pagando all'Appaltatore le prestazioni già eseguite oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 94, co. 3 e 4, del citato D. Lgs. 159/2011 e dall'art.32, co. 10, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

L'Azienda ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, co. 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

**Art. 17 ( Affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o nel caso di risoluzione del contratto)**

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

**Art. 18 (Spese contrattuali)**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

**Art. 19 (Trattamento dati personali)**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le

necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell'Azienda una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### **Art. 20 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ssmmii;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

**Art. 21 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Giovanni Landini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

**Art. 23 (Dispensa lettura allegati)**

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

\*\*\*\*\*

Richiesto, io Dr. Claudio Papini , Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 21 pagine elettroniche e parte della pagina n. 22 elettronica che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme

stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.